

STATUTO DEL CIRCOLO DELLA CULTURA E SCIENZA "PIRI PIRI" ONLUS

Art.1

Costituzione

E' costituita una associazione non lucrativa di utilità sociale denominata

" Circolo della Cultura e Scienza PIRI PIRI - O.N.L.U.S. "

fondata sul seguente

MANIFESTO PROGRAMMATICO

Il Circolo di Cultura e Scienza Piri Piri si basa su un nuovo approccio culturale a divulgare la conoscenza e la scienza attraverso i "Ponti" ovvero il "Pensiero Essenziale". L'essenzialità può derivare non da un pensiero selettivo, ma da un "Pensiero Universale" che, con una visione conoscitiva ed informativa globale, fornisce gli elementi "essenziali" di una cultura attagliata a collegare l'intuito dell'incoscio collettivo (il Sè) con l'I-o. Per questo, ogni evento culturale viene presentato "a più voci ", non necessariamente solo da esperti della materia da presentare, ma con l'affiancamento di persone dotte in altre materie, le quali espongono la loro visione culturale da altre angolazioni e punti di vista. Le parti che l'ascoltatore assimilerà non sarà soltanto quello dell'esperto della materia esposta, ma anche dagli altri dotti, che agiranno da "ponte" verso la cono-

scienza Universale e quindi Essenziale. In questo modo, l'esperto e i dotti di altre materie riescono a creare nuovi "modelli di cultura", combinazione di sinergie culturali, nei quali primeggiano la "cultura intelligente" e "la cultura ironica"

La associazione ha sede in Milano alla via Anzani n. 8

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione, della Nazione ed in altre parti del mondo **senza che ciò importi necessità di variazione del presente statuto.**

- L'associazione:

- ✓ Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e accrescimento sociale e culturale.
- ✓ Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
- ✓ Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

✓ Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

✓ In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- L'Associazione potrà avere sedi di rappresentanza su tutto il territorio Nazionale anche con eventuale responsabilità Regionale, con propria autonomia fiscale, amministrativa e gestionale, per meglio raggiungere i propri fini associativi.

- L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Scopo e Attività

- L'Associazione Culturale "PIRI PIRI" è Associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro né diretto né indiretto. Persegue il solo fine di promuovere incontri e attività a carattere scientifico e culturale finalizzati alla formazione permanente dei membri e degli amici e sostenitori dell'associazione nel rispetto dei principi democratici e dell'integrazione di tutte le persone, indipendente dalla propria razza, religione, nazionalità ed idee politiche attraverso:

- ✓ Incontri informativi e seminari;

- ✓ Promozione di attività finalizzate alla solidarietà sociale a favore dei meno abbienti e dei ceti sociali più disagiati nei settori culturali della formazione, della tutela dei diritti e della beneficenza;

- ✓ Partecipazioni ad ogni espressione della produzione sociale, culturale, artistica, letteraria, musicale e quant'altro promosso da istituzioni di

qualsivoglia natura, che favoriscano percorsi di crescita umana e professionale dei soggetti coinvolti e appartenenti a tutte le fasce di età;

✓ Promozione e organizzazione di attività tese allo scambio culturale tra regioni e tra nazioni quali forme concrete di integrazione e formazione di popoli e culture;

- Sempre allo scopo di raffinare l'efficacia dell'azione associativa, l'Associazione Culturale "PIRI PIRI" potrà avvalersi della collaborazione e/o partecipare alle attività di qualificate istituzioni nazionali e internazionali, enti pubblici e privati, fondazioni, centri di cultura europei ed extraeuropei, privati, accademie e università;

- Si propone altresì anche scopi squisitamente filantropici; in tal caso potrà collaborare con altre Associazioni e/o realtà impegnate in tal senso; potrà, altresì, compiere tutti gli atti e negozi e porre in essere tutti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei propri scopi; tutto sempre nel rispetto delle finalità per le quali l'Associazione si costituisce.

- L'Associazione può ricevere lasciti ed elargizioni da Enti privati, pubblici o altre Associazioni.

- A sostegno della propria attività istituzionale l'Associazione può operare nel campo pubblicitario e nella organizzazione di "eventi" in genere

- L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere finanziario, immobiliare, commerciale solo al fine di perseguire lo scopo associativo, ivi comprese interessenze e partecipazioni in società aventi attività pertinenti a quella dell'Associazione.

- Agli effetti fiscali l'Associazione assume veste di ente non commerciale che può

svolgere attività commerciali.

Art.3

Soci

- L'Associazione "PIRI PIRI" potrà collegarsi ad altre sezioni-sedi in tutto il territorio nazionale e, fatte salve tutte le disposizioni di legge in tal senso, anche internazionale; pertanto potrà associare persone fisiche e/o giuridiche, italiane e straniere, enti e istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere. Rispetto a queste ultime, la sede Nazionale in Milano potrà interagire direttamente con Consolati ed Ambasciate, Centri di Cultura e ogni altra espressione istituzionale che abbia sede nella capitale italiana e/o in altre città italiane.
- I soci si qualificano in:
 - ✓ fondatori: coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione e, pertanto, compaiono nell'Atto Costitutivo;
 - ✓ ordinari: coloro che, avendo interesse per gli scopi dell'Associazione, abbiano fatto domanda di far parte della compagine sociale. La qualifica di socio ordinaria viene acquisita solo dopo accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e previo versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Direttivo stesso;
 - ✓ sostenitori e/o benefattori: coloro che contribuiscono con elargizioni monetarie e/o donazioni di beni mobili e immobili alla vita dell'Associazione;
 - ✓ onorari: coloro che contribuiscono in maniera peculiare alla crescita e al progressivo evolvere delle azioni dell'Associazione nell'ambito degli scopi statutari, sia attraverso elargizione di somme, che mediante forme di collaborazione particolarmente significative, mettendo al

servizio la propria professionalità, le competenze e quant'altro il

Consiglio Direttivo leggerà portatore di eccezionalità;

✓ cavalieri ordinari: coloro che sono soci ordinari e che, per la loro alta professionalità che li caratterizza nella società, soddisfano i requisiti di cavalierato. Tali requisiti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo a propria e insindacabile discrezionalità;

✓ cavalieri onorari: coloro che sono soci onorari e che, per la loro alta professionalità che li caratterizza nella società, soddisfano i requisiti di cavalierato. Tali requisiti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo a propria e insindacabile discrezionalità;

• Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

✓ Dimissioni volontarie che possono avvenire in qualsiasi momento dietro semplice comunicazione scritta (per raccomandata, mail o fax) alla segreteria dell'Associazione;

✓ Mancato versamento della quota associativa;

✓ Morte;

✓ Indegnità deliberata dal comitato.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

• I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e/o a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

• I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto.

• Il fondo comune e il patrimonio iniziale dell'Associazione sono costituiti dal

conferimento dei beni e del denaro che i Soci fondatori hanno deciso di destinare e di cui viene fatta menzione nell'Atto Costitutivo.

- Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili trasferiti dagli associati o che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, anche per elargizione o contributo da parte di Enti pubblici e privati o anche acquisiti dall'Associazione utilizzando le proprie disponibilità che siano espressamente destinate all'incremento del medesimo patrimonio per le finalità di cui all'art. 2.

- I Soci sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione all'Associazione. Sono esclusi dal pagamento della quota annuale i soli soci e cavalieri onorari.

Art.5

Organi

- Sono organi dell'associazione:
 - ✓ L'Assemblea;
 - ✓ Il Consiglio Direttivo;
 - ✓ Il Presidente;
 - ✓ Il Vice Presidente;
 - ✓ Il Segretario-Tesoriere;
 - ✓ Il Comitato di Controllo.

- Per l'adempimento dei propri compiti, l'Associazione "PIRI PIRI" dispone delle entrate di cui all'elenco di seguito riportato:

- ✓ redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal versamento della quota annua di iscrizione;

- ✓ contributi ad essa assicurati dai soci, sia periodicamente e in via ordinaria che in via occasionale e straordinaria;

- ✓ ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari che ad essa perverranno dallo Stato, Enti Pubblici e Privati, Istituzioni Nazionali e Sovranazionali.

- Ogni eventuale avanzo attivo della gestione annuale dovrà essere reinvestito a favore delle attività dell'Associazione. Pertanto è espressamente vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Associazioni che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura.

- Fino al raggiungimento di un minimo di 50 (cinquanta) soci effettivi le cariche di Presidente e Vice-Presidente sono cumulabili. Tale cumulabilità decade al superamento della suddetta quota ed il Direttivo deve provvedere entro mesi 6 (sei) ad eleggere il Vice Presidente.

- In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo

di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione della stessa natura giuridica.

Art.6

Assemblea

- L'assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori,
- Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
- Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o email).
- La convocazione può avvenire anche su richiesta della maggioranza del Comitato Direttivo o di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui la comma precedente, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti in proprio o per delega.

- Ciascun socio a diritto ad esprimere un solo voto. Non hanno diritto di voto i Soci sostenitori e i Soci benefattori pur mantenendo il diritto di partecipare alle assemblee.

- Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

- L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- ✓ Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- ✓ Approvare il Rendiconto;
- ✓ Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- ✓ Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- ✓ Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.
- ✓ Deliberare sulle proposte di esclusione dei soci per indegnità o altra causa

Art.7

Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 a 9 membri.

Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

- Il Comitato si riunisce due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

- Le riunioni sono convocate per iscritto (via email, fax o raccomandata) dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata.

- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

- In caso di dimissioni o revoca di un componente del Direttivo il Presidente deve convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo componente entro mesi 3 (tre) dal venire meno del componente.

- In prima convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

- Il Consiglio ha i seguenti compiti:

- ✓ Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- ✓ Assumere il personale;
- ✓ Nominare il segretario-tesoriere;
- ✓ Nominare il contabile o, in mancanza, incaricare un professionista esterno per la corretta tenuta contabile e l'assolvimento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari richiesti dalle norme;
- ✓ Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- ✓ Sottoporre all'approvazione dell'assemblea il Rendiconto annuale preventivo e consuntivo;
- ✓ Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;
- ✓ Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci ordinari e sostenitori a maggioranza semplice;
- ✓ Proporre, accogliere o rigettare la nomina a cavaliere ordinario o onorario a maggioranza semplice;
- ✓ Proporre alla assemblea la esclusione di un socio per indegnità o altra causa
- ✓ Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art.8

Il Presidente

- Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, è

eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

- Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 4.
- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.
- In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
- In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, se mancante, dal Segretario.

Art.9

Segretario-Tesoriere

- Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
 - ✓ Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
 - ✓ Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - ✓ Provvedere alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - ✓ Provvedere al controllo della tenuta della documentazione contabile e

della sua conservazione;

- ✓ Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;
- ✓ È al capo del personale.
- ✓ Ha poteri di firma sui contratti, conti correnti e simili, purchè riguardano le finalità dell'Associazione. Il Direttivo si riserva la facoltà, tramite propria delibera, di limitare e/o ampliare tali poteri a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
- ✓ In caso di temporaneo o permanente impedimento contestuale del Presidente e del Vice Presidente il Segretario ha i medesimi poteri di firma.

Art.10

Il Comitato di Controllo

- Il Comitato di Controllo si compone di un membro effettivo eletto dall'Assemblea dei Soci. Al superamento di numero 100 (cento) soci ordinari il Comitato di Controllo di un secondo membro effettivo eletto dall'Assemblea dei Soci in aggiunta al primo.
- Il Comitato di Controllo dura in carica due anni, senza limitazione di rielezione. Si riunisce su richiesta di un membro del Comitato o del Consiglio Direttivo.
- Cura la disciplina dei Soci e supervisiona l'operato degli altri Organi

Art.11

Durata delle cariche

- Nessuna carica è retribuita. L'Assemblea può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

- ✓ Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

- ✓ Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art.12

Risorse economiche

- L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - ✓ Quote associative e contributi dei soci;
 - ✓ Contributi dei privati;
 - ✓ Contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - ✓ Contributi di Organismi Internazionali;
 - ✓ Donazioni e lasciti testamentari;
 - ✓ Introiti derivanti da convenzioni;
 - ✓ Rendite di beni immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

- ✓ sponsorizzazioni o entrate derivanti da eventi o manifestazioni organizzate dal circolo

- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio.

Art.13

Quota sociale

- La quota associativa a carico dei soci è fissata (fatta eccezione per la quota iniziale del primo esercizio fissata nell'atto costitutivo) dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
- I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.14

Rendiconto ed esercizio sociale

- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio, il Rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.

- Dal Rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché le spese sostenute.

- La periodicità del Rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Art.15

Modifiche allo statuto

- Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentare all'Associazione da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
- Raggiunto il numero di cinquanta (50) soci aventi diritti al voto le modifiche statutarie saranno approvate con il voto della maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti alla assemblea